

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5566 del 08/11/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CONTESTUALE UNIFICAZIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO E IGIENICO ED ASSIMILATI IN LOCALITA' RONCO CAMPO CANNETO IN COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR). DITTA: FERRI EZIO E GIUSEPPE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA. PRATICA: PRPPA2506.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5723 del 05/11/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpaе n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpaе n. 577/2020; la d.D.G. Arpaе n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda prot. n. PG/2008/28977 del 31/12/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, Ferri Ezio e Giuseppe Società Semplice Agricola, c.f. 01557790340, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Sissa Trecasali (PR), ad uso irriguo, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 16909/2005 (cod. pratica PRPPA2495);
- con domanda prot. n. PG/2015/825673 del 12/11/2015, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, Ferri Ezio e Giuseppe Società Semplice Agricola, c.f. 01557790340, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Sissa Trecasali (PR), ad usi zootecnico e igienico ed assimilati, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 14996/2015 (cod. pratica PRPPA2506);
- con domanda presentata ai sensi del R.R. 41/2001, assunta al prot. n. PG/2015/825673 del 12/11/2015, Ferri Ezio e Giuseppe Società Semplice Agricola, c.f. 01557790340, ha richiesto l'unificazione delle concessioni di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Sissa Trecasali (PR), ad usi irriguo, zootecnico ed igienico ed assimilati, cod. pratiche PRPPA2506 e PRPPA2495;

PRESO ATTO INOLTRE che con nota PG/2021/76188 del 13/05/2021, lo studio tecnico incaricato dall'azienda Ferri Ezio e Giuseppe Società Semplice Agricola, ha presentato relazione tecnica integrativa indicando una portata di prelievo massima pari a 17 l/s e un volume d'acqua complessivo pari a 3.611 mc/annui, configurandosi quale variante in diminuzione alla concessione;

DATO ATTO:

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda di concessione con unificazione sul BURERT n. 170 del 09/06/2021 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 5 comma 3, r.r. 41/2001 e dell'art. 50 l.r. 7/2004;
- che le derivazioni dai due pozzi oggetto di separate concessioni sono limitrofe e a servizio della stessa unità aziendale, per cui non si ravvedono motivi ostativi all'unificazione delle stesse in un unico atto concessorio;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come usi irriguo e igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative sufficienti a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

ACCERTATO:

- che la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 (Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica) e dalla det. n. 732 del 16/09/2019 (Arpaè - Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT (Indicazioni

procedimentali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica), le Linee guida LG25/DT (Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica) e le Linee guida LG26/DT (Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico);

- che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 11, risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di capi allevati, pari a 4;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2021/106846 del 08/07/2021);
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (PG/2021/91436 del 10/06/2021);
- Consorzio Bonifica Parmense (PG/2021/132590 del 26/08/2021);
- Provincia di Parma (PG/2021/83194 del 26/05/2021);

CONSIDERATO che

- con nota PG/2021/140487 del 13/09/2021 il Servizio concedente ha inviato all'azienda Ferri Ezio e Giuseppe Società Semplice Agricola, c.f. 01557790340, una comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990 a seguito della ricezione del parere di competenza del Consorzio di Bonifica Parmense il quale ha dichiarato che la disponibilità idrica consortile risulta normalmente sufficiente all'esercizio irriguo della risorsa;
- con nota PG/2021/146755 del 23/09/2021, la Confagricoltura di Parma per conto dell'azienda Ferri Ezio e Giuseppe Società Semplice Agricola, in risposta al preavviso di diniego, ha presentato le proprie osservazioni richiedendo il rilascio della concessione ad uso irriguo da attuarsi esclusivamente in casi di emergenza.

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2021, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 29/10/2021, la somma pari a 136,70 euro ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 06/06/2016, nella misura di 113,30 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che si possano accogliere le osservazioni sull'utilizzo di acqua consortile e non sussistano elementi ostativi all'archiviazione della pratica PRPPA2495 per unificazione con la pratica PRPPA2506, di cui mantiene la denominazione, e rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica dai due pozzi;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Ferri Ezio e Giuseppe Società Semplice Agricola, c.f. 01557790340, il rinnovo con contestuale unificazione delle concessioni di derivazione da acque pubbliche sotterranee codice pratica PRPPA2506 e codice pratica PRPPA2495, come di seguito descritte:
 - prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi aventi profondità di m 19 e 40;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Sissa Trecasali (PR), via Grande n. 43 loc. Ronco Campo Canneto, su terreni di proprietà della concessionaria, censiti al fg. n. 26, mapp. n. 50 e 73; coordinate UTM RER Pozzo 1 x: 599.970 y: 972.346; Pozzo 2 x: 599.995 y: 972.326;
 - destinazione della risorsa ad usi irriguo e igienico ed assimilati (zootecnico e servizi igienici per abitazione);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 17, suddivisa in 2 l/s per il pozzo zootecnico e 15 l/s per il pozzo irriguo;

- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.611, suddiviso in mc/annui 3.400 per l’uso irriguo e mc/annui 211 per gli usi zootecnico e servizi igienici di un’abitazione di n. 2 persone;
- 2. di consentire il prelievo della risorsa idrica sotterranea ad uso irriguo esclusivamente nei casi in cui non è disponibile la risorsa idrica consortile;
- 3. di attribuire alla concessione unificata ed oggetto di rinnovo il codice pratica **“PRPPA2506”** e di archiviare il procedimento codice pratica **“PRPPA2495”**;
- 4. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2030;
- 5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 03/11/2021;
- 6. di quantificare l’importo del canone dovuto, per la pratica unificata, per l’anno 2021 in 164,39 euro per l’uso igienico ed assimilati e in 13,87 euro per l’uso irriguo;
- 7. di quantificare l’importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
- 8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
- 13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Ferri Ezio e Giuseppe Società Semplice Agricola, c.f. 01557790340 (cod. pratica **PRPPA2506**).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi profondità di m 19,00 e 40,00, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 50 e 200, equipaggiati con elettropompa sommersa aspirante della potenza rispettivamente di kw 0,75 e 5,5.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Sissa Trecasali (PR), via Grande n. 43 loc. Ronco Campo Canneto, su terreni di proprietà della concessionaria, censiti al fg. n. 26, mapp. n. 50 e 73; coordinate UTM RER Pozzo 1 x: 599.970 y: 972.346; Pozzo 2 x: 599.995 y: 972.326.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per la coltivazione di erba medica e in minor parte di frumento per 1 ha di terreno con metodo ad aspersione, ad uso zootecnico per l'allevamento di n. 4 asini e per i servizi igienici di un'abitazione priva di collegamento al pubblico acquedotto che include n. 2 persone.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 17, suddivisa in 2 l/s per il pozzo zootecnico e 15 l/s per il pozzo irriguo e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3.611, suddiviso in mc/annui 3.400 per l'uso irriguo e mc/annui 211 per gli usi zootecnico e servizi igienici di un'abitazione di n. 2 persone.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per l'uso irriguo dal mese di maggio ad agosto, come riportato nella relazione tecnica.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Taro - confinato superiore codice: 0350ER-DQ2-CCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 164,39 euro per l'uso igienico ed assimilati e pari a 13,87 per l'uso irriguo.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. Ai sensi della DGR 1792/2016 i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo, di norma determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone sia determinato sulla base del volume d'acqua prelevato, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo; la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sarà imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione .

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpa e – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
10. **Parere di competenza del Consorzio di Bonifica Parmense**, acquisito al prot. n. PG/2021/132590 del 26/08/2021 riguardo al pozzo adibito all'uso irriguo: *“I terreni che sono*

dichiarati sottesi al pozzo rientrano nel territorio irriguo Consortile, in quanto possono essere serviti dalla risorsa presente nei canali Consortili e derivata dal Consorzio da fonti superficiali e sotterranee in emergenza. Considerato che la disponibilità idrica Consortile risulta normalmente sufficiente all'esercizio irriguo, si sconsiglia l'utilizzo delle acque sotterranee di falda per fini irrigui".

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.